

D.D.G. n. 1041 del 23/08/2021

Decreto di proroga della concessione mineraria per acque minerali denominata "Etna Cavagrande" della Soc. Cavagrande con sede in Milo (CT).

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO X – ATTIVITA' TECNICHE E RISORSE MINERARIE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 14 lett h);
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio;
- VISTA la Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 - Norme di Polizia Mineraria;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001 - Legge regionale 22 aprile 1999, n° 10, art. 4. Disposizioni in materia di entrate. Tasse sulle concessioni governative regionali;
- VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente);
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Miniere;
- VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r.16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii.", pubblicato sulla GURS n. 24 dell'1 luglio 2016, S.O.;
- VISTO l'art. 14, in materia di canoni di acque minerali, della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale;
- VISTO l'art. 89, in materia di canoni di acque minerali, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- VISTO il parere n. 65605 del 25/07/2014 con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in relazione ai principi di trasparenza e tutela della concorrenza anche di derivazione comunitaria, dovendo essere assicurata la migliore utilizzazione del bene, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, ha rappresentato la necessità di assegnazione e rinnovi di concessione attraverso gara di evidenza pubblica;
- RITENUTO che ai sensi del suddetto parere, il rilascio del provvedimento di concessione per la coltivazione di un giacimento minerario è subordinato all'espletamento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della trasparenza e non discriminazione e di disciplinare tale procedura in maniera coerente e unitaria;
- VISTE le "Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni delle acque minerali e termali" apprezzate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 165 del 22/06/2015;
- CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 10/2000 e ss.mm.ii., le Linee guida di cui sopra non rientrano fra gli atti di indirizzo politico di competenza dell'Organo di Governo, ma bensì costituiscono un provvedimento amministrativo a carattere generale;

- VISTO che nel rispetto del punto precedente sono state emanate le *“Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali di prima categoria individuate dall’art. 2 della L.R. n. 54/1956, con esclusione delle sostanze disciplinate dalla L.R. 14/2000”* approvate con D.D.G. n. 866 del 12 ottobre 2018, pubblicato nella G.U.R.S. del 19 ottobre 2018 con cui a seguito di istanza di proroga, il D.G. dispone un congruo rinvio della scadenza della concessione che assicuri la continuità dell’attività produttiva, avviando la procedura di evidenza pubblica e la nomina del RUP;
- VISTO il D.P. Reg. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Martini l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n.567 del 3 dicembre 2020 a far data dalla effettiva presa di 01 servizio avvenuta il 28 dicembre 2020; ;
- VISTO il D.D.G. n. 138 del 20/02/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Geol. Francesco Battaglia l’incarico di Responsabile del Servizio X *“Attività tecniche e risorse minerarie”*;
- VISTO il D.A. n. 165 del 23/02/1991, con il quale è stata accordata all’Ente Minerario Siciliano, con sede in Palermo, la concessione di acque minerali denominata *“Etna Cavagrande”* per una superficie di Ha 26.56.07 e una portata di 21,87 l/s, in territorio dei Comuni di Milo e S. Alfio (CT) e per la durata di 30 anni e decorrenza dal 24/08/1991;
- VISTO il D.A. n. 695 del 09/07/1993, con la quale la concessione, in parola, è stata trasferita ed intestata alla Società *“Etna Cavagrande S.p.A.”*, con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa, 169. C.F. 03966430823, costituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 2/63;
- VISTO l’allegato *“B”* al verbale di assemblea straordinaria della Società *“Etna Cavagrande S.p.A.”* in data 25/09/1997, dal quale si evince che la stessa ha modificato la denominazione sociale da *“Etna Cavagrande S.p.A.”* in *“Cavagrande S.p.A.”*;
- VISTO il D.A. n. 770 dell’11/10/2000 con il quale la concessione in oggetto è stata volturata alla Società *“Cavagrande S.p.A.”* con sede in Milo (CT) Via Provinciale – C/da Sciara, C.F. n. 03966430823;
- VISTA l’istanza del 13/01/2021 assunta al prot. n. 1128 di pari data, la Società *“Cavagrande S.p.A.”* (C.F. 03966430823) con sede legale in Milo (CT) Via Provinciale – C/da Sciara, nella persona dell’Amministratore delegato e Legale Rappresentante Dott. Francesco Federico nato a Reggio Calabria (RC) il 14/04/1968, chiede ai sensi dell’art. 26 della L.R. 54/56, la proroga della concessione mineraria *“Etna Cavagrande”* per ulteriori trenta anni dal giorno della sua naturale scadenza fissato il 24/08/2021;
- VISTI i documenti allegati all’istanza medesima e cioè:
- * visura della CCIAA di Catania;
 - * copia del D.A. n. 770 dell’11/10/2000;
 - * planimetria area della concessione con indicazione dei vertici;
 - * bilancio di esercizio al 31/12/2019 dal quale si evince la capacità economica a condurre l’impresa;
- VISTA la richiesta di certificazioni antimafia inoltrata alla Società, prot. n. 26379 del 10/08/2021, effettuata ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. da immettere al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (Si.Ce.Ant.) attraverso consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- VISTO l’invio da parte della Società delle certificazioni antimafia con nota di trasmissione assunta al prot. n. 26692 del 16/08/2021;
- VISTA l’immissione dei dati della certificazione antimafia PR_CTUTG_0079656_20210816 effettuata ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. nel Sistema di rilascio automatizzato (Si.Ce.Ant.) attraverso consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 che alla luce delle necessità emergenziali determinate dalla presenza del COVID-19 ha introdotto semplificazioni nel sistema di verifica antimafia prevedendo all’art.3 comma 2 il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della B.D.N.A., fermo restando che lo stesso Servizio procederà alla revoca del provvedimento di proroga in caso di esito positivo della Prefettura;
- VISTA la nota del Servizio X – Dipartimento Energia assunta al prot. n. 26802 del 16/08/2021 con cui lo stesso ha trasmesso alla Società lo schema di Patto di Integrità, al fine della sottoscrizione dello stesso da parte del Legale Rappresentante della Società;
- VISTA la richiesta di pagamento della relativa Tassa di Concessione Governativa di € 619,75 assunta con prot. n. 26822 del 17/08/2021;
- VISTA l’attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa regionale di € 619,75 (Seicentodiciannove/75 €) pervenuta anch’essa con VCYL 0136 del 17/08/2021 e l’invio del Patto di Integrità, facente parte integrante del presente decreto, trasmesso dalla Società *“Cavagrande S.p.A.”*. sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società, assunte entrambe con prot. n. 26891 del 18/08/2021;

CONSIDERATO che il lasso di tempo necessario per la predisposizione e per l'espletamento delle procedure necessarie del bando di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della nuova concessione, non è compatibile con la durata residua della concessione in scadenza il 24/08/2021;

RITENUTO di dover prolungare la vigenza della concessione in argomento di **12 mesi**, decorrenti dal 24/ Agosto 2021, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità dello sfruttamento della risorsa mineraria;

DECRETA

ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, è accordato alla Società "**Cavagrande S.p.A.**" (C.F. 03966430823) con sede legale in Milo (CT) Via Provinciale – C/da Sciara, nella persona dell'Amministratore delegato e Legale Rappresentante Dott. Francesco Federico nato a Reggio Calabria (RC) il 14/04/1968, **la proroga di mesi 12 (mesi dodici)** decorrenti dal 24/08/2021, della concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali denominata convenzionalmente "Etna Cavagrande", sita nei Comuni di Milo e S. Alfio (CT) di cui al D.A. n. 165 del 23/02/1991;

ART. 2) Il concessionario è tenuto:

- a- a trasmettere al Servizio 6 -Distretto minerario di Catania, i dati relativi alla portata, ai parametri chimico-fisici e a quelli microbiologici dell'acqua captata (prove di mineralità) nelle quattro stagioni;
- b- all'osservanza delle leggi e di ogni altra disposizione ed al pagamento dei canoni derivanti dal presente provvedimento, come previsti dalla normativa vigente;
- c- a proseguire l'attività della concessione attenendosi alle prescrizioni delle Autorità competenti;
- d- a comunicare entro il mese di novembre al Servizio 6 -Distretto minerario di Catania il programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo, nonché a trasmettere un elenco delle pertinenze minerarie, dei macchinari e delle attrezzature;
- e- a fornire ai funzionari del Distretto i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori ed a comunicare all'Amministrazione regionale i dati statistici e le informazioni che venissero richiesti;
- f- a corrispondere alla Regione Siciliana per il periodo della proroga i canoni previsti, in ultimo dall'art. 89 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, rivalutati secondo le modalità prescritte dal D.A. n. 25 del 23/01/2020 (indice del costo della vita – FOI); l'importo di detti canoni affluirà per l'esercizio finanziario in corso e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario;
- g- a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso un ufficio dell'Agazia delle Entrate ubicato in Sicilia e di fornire estremi di registrazione al Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 10;
- h- a pubblicare a propria cura e spese, per estratto, il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 3) Il presente decreto non esime la Società concessionaria dal munirsi di ogni nulla-osta o autorizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività previste dalle vigenti norme, anche in materia ambientale.

ART. 4) Per quanto non modificato con il presente provvedimento rimangono fermi gli obblighi, prescrizioni e condizioni sanciti con il decreto di rilascio della concessione.

ART. 5) Il Distretto Minerario di Catania, con successivo Decreto effettuerà l'accertamento delle entrate sul capitolo 2612 - codice finanziario E.3.01.03.01.002, e sul capitolo 2614 - codice finanziario E.3.01.03.01.003, capo 16 del bilancio della Regione Siciliana, relativi al pagamento dei canoni del diritto annuo e del diritto proporzionale della concessione.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art.98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia; sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e successivamente notificato alla Società "Cavagrande S.p.A.";

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Palermo, li **23/08/2021**

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Antonio Martini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO X
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)